Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1864

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori TAVERNA, BUCCARELLA, CASTALDI, CRIMI, FUCKSIA, PAGLINI e PUGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° APRILE 2015

Modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281, in materia di regolamentazione del trasporto volontario di animali di affezione

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Nel nostro Paese la tutela degli animali e la lotta al randagismo sono princìpi fondamentali sanciti dalla legge 14 agosto 1991, n. 281, recante legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo, che stabilisce «lo Stato promuove e disciplina la tutela degli animali d'affezione, condanna gli atti di crudeltà contro di essi, i maltrattamenti ed il loro abbandono alfine di favorire la corretta convivenza tra uomo e animale e di tutelare la salute pubblica e l'ambiente». Un passo importante che riconosce agli animali d'affezione il diritto alla vita, evitando la soppressione di quelli senza proprietario rinvenuti vaganti sul territorio.

Ci sono stati nel corso degli anni molto interventi normativi per tutelare e salvaguardare gli animali. La Convenzione europea per la protezione degli animali di compagnia fatta a Strasburgo 13 novembre 1987, e ratificata ai sensi della legge 4 novembre 2010, n. 201, si è occupata di «traffico illecito di animali da compagnia» aumentando le pene detentive e pecuniarie.

Tuttavia, in Italia non c'è ancora una regolamentazione per quanto concerne le cosiddette «staffette» vale a dire i viaggi organizzati da volontari che consentono di poter portare a destinazione gli animali salvati da canili o dalla strada presso le famiglie che ne hanno richiesto l'adozione.

Gli spostamenti degli animali randagi non sono ad oggi regolamentati e sono lasciati alla libera iniziativa di cittadini. Spesso le «staffette» sono effettuate da volontari con serietà ed esperienza; altre volte, invece, vengono improvvisate da soggetti senza scrupoli che agiscono solo al fine di lucro e non si curano delle condizioni di trasporto degli animali. Animali che, a volte, arrivano a destinazione traumatizzati e debilitati. Casi che destano sgomento nell'opinione pubblica e non possono non attivare le responsabilità del legislatore.

Il prelievo e il trasporto indiscriminato, poi, non garantisce la tracciabilità degli animali, che perciò possono essere oggetto di traffico per scopi illeciti, quali la sperimentazione, la produzione di mangimi per altri animali e di capi in pelle e pellicceria, la zooerastia, l'uso nei ristoranti etnici.

Il presente disegno di legge si pone l'obiettivo di regolamentare le «staffette», cioè le movimentazioni di animali d'affezione da parte di cittadini volontari per conto di terzi a scopo di ospitalità in rifugi o adozione e al fine di garantire il benessere degli animali trasportati e la loro totale tracciabilità.

L'articolo 1 è volto ad apportare alcune modifiche alla legge 14 agosto 1991, n. 281. In particolare, viene introdotto l'elenco nazionale dei trasportatori volontari di animali di affezione, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero della salute, al quale possono accedere i volontari iscritti alle associazioni animaliste.

Il trasportatore è tenuto a comunicare presso gli uffici di Polizia di Stato locale l'elenco degli animali da trasportare. Il suddetto elenco deve essere presentato entro quarantotto ore dalla partenza e deve contenere:

a) luogo di partenza e di destinazione ed eventuali tappe intermedie;

b) documenti di riconoscimento dei trasportatori;

c) numero degli animali da affezioni trasportati;

d) fotografia e codice identificativo dell'animale di affezione (*microchip* o tatuaggio);

e) libretti sanitari;

f) documento di riconoscimento del proprietario.

L'articolo 2 del disegno di legge stabilisce ulteriori sanzioni rispetto a quelle attualmente previste dalla legge quadro n. 281 del 1991. Nello specifico viene prevista la sanzione amministrativa di euro 1000 per chiunque omette l'iscrizione all'elenco nazionale e trasporta animali di affezione, mentre per chiunque ometta la comunicazione presso gli uffici di Polizia di Stato locale dell'elenco degli animali da trasportare di cui all'articolo 2-*bis* della citata legge n. 281 del 1991, introdotto dal presente disegno di legge, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Dopo l'articolo 2 della legge 14 agosto 1991, n. 281, è inserito il seguente articolo:

«Art. 2-*bis*. - *(Trasporto volontario di animali di affezione) – 1*. Fatte salve le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio, del 22 dicembre 2004, il trasporto degli animali di affezione deve avvenire nel rispetto e nella salvaguardia del benessere della specie e delle norme previste dal nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco nazionale dei trasportatori volontari degli animali di affezione, di seguito denominato "elenco nazionale".

3. L'elenco nazionale è pubblicato sul sito *internet* del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ha validità triennale e ad esso possono accedere i volontari iscritti alle associazioni animaliste.

4. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero della salute, stabilisce con decreto i criteri per l'accesso all'elenco nazionale.

5. Il trasporto degli animali di affezione di cui al comma 1 deve essere espletato su mezzi di trasporto che devono essere:

a) identificabili dall'esterno mediante un contrassegno indicante la presenza di animali a bordo;

b) tali da proteggere gli animali da intemperie o lesioni nonché da consentire altresì l'ispezione e la cura degli stessi;

c) adeguati, per quanto concerne lo spazio disponibile, alle condizioni di trasporto e alle specie animali trasportate.

6. In ogni caso il numero degli animali trasportati non può essere superiore a quattro.

7. È vietato trasportare o detenere animali in condizioni o con mezzi tali da procurare loro, anche potenzialmente, sofferenze, ferite o danni fisici anche temporanei.

8. Il trasportatore deve garantire il benessere dell'animale durante il trasporto nonché l'eventuale sosta mediante l'aerazione del veicolo e la somministrazione di acqua e cibo. Per i viaggi superiori alle sei ore devono essere garantiti agli animali adeguati periodi di riposo in luoghi idonei.

9. È fatto divieto trasportare animali per un numero superiore a quattordici ore.

10. Il trasportatore è tenuto a comunicare presso gli uffici locali della Polizia di Stato l'elenco degli animali da trasportare. Il suddetto elenco deve essere presentato entro quarantotto ore dalla partenza e deve contenere:

a) luogo di partenza e di destinazione ed eventuali tappe intermedie;

b) documenti di riconoscimento dei trasportatori;

c) numero degli animali d'affezione trasportati;

d) fotografia e codice identificativo attraverso *microchip* o tatuaggi;

e) libretti sanitari;

f) documento di riconoscimento del proprietario.

11. In presenza dei requisiti previsti dalla legge, l'autorità di cui al comma 10 rilascia al trasportatore il nulla osta al trasporto e comunica lo stesso alla corrispondente autorità del luogo di destinazione».

Art. 2.

(Sanzioni)

1. All'articolo 5 della legge 14 agosto 1991, n. 281, dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«*6*-bis. Chiunque omette l'iscrizione all'elenco nazionale di cui all'articolo 2-*bis* e trasporta animali di affezione è punito con la sanzione amministrativa di euro 1000.

6-ter. Chiunque omette la comunicazione presso gli uffici di Polizia di Stato locale l'elenco degli animali da trasportare di cui al comma 10 dell'articolo 2-*bis*, è punito con la sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 5000».

€ 1,00